

**COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE**



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 106 del 18.12.2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED]
[REDACTED] - Ricorso contro cancellazione d'ufficio dall'Albo Imprese Artigiane.

L'anno 2008 addì dicembre del mese di dicembre, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto		X
Falagario Giuseppe - Direzione Ufficio Reg. Lavoro		
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL		X
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto		X
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L. n. 46/90
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;
- Vista la relazione procedimentale;

Premesso che:

- In data 12.5.2008 con nota n. 3093, accusata in ricezione in data 22.5.2008, la C.P.A. di Lecce comunicava al Sig. [REDACTED], con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED], iscritto all'Albo Imprese Artigiane per l'esercizio dell'attività di installazione impianti di cui alla Legge n. 46/90, art. 1, lett. C) e D), la decisione assunta nella seduta dell'8.5.2008, di contestazione del possesso dei requisiti artigiani previsti dalla Legge n. 443/85, in quanto si avvaleva della collaborazione del Responsabile Tecnico per l'attività di cui alla lett. E) - Installazione Impianti gas - della medesima legge, assegnando il termine di 30 gg. per presentare le controdeduzioni;
- In data 17 giugno 2008, il Sig. [REDACTED] presentava le proprie controdeduzioni, facendo presente che l'attività per cui si avvaleva del responsabile tecnico era del tutto marginale rispetto all'attività effettivamente esercitata, anche in considerazione del fatto che, la rete di distribuzione comunale non era ancora operativa;
- In data 26.6.2008, preso atto delle osservazioni presentate dal Sig. [REDACTED], deliberava la cancellazione d'ufficio dall'Albo delle imprese artigiane, comunicando la decisione all'interessato con nota n. 4234 del 4.7.2008;
- In data 17.8.2008, il Sig. [REDACTED], proponeva ricorso a questa Commissione per vedersi riconoscere il diritto di mantenimento dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, assumendo in fatto che lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, lett. E) L. 46/90 risultava del tutto marginale all'attività principale dallo stesso esercitata, ed in diritto, che lo stesso, ai sensi dell'art. 2 della L. 443/85, svolgeva con carattere prevalente la propria attività, assumendo tutti i rischi riguardanti la gestione e la direzione della propria impresa;
- In data 22.10.2008, con nota n. 38/A/466/CRA, il Responsabile del Procedimento Amministrativo, faceva richiesta al ricorrente di produrre ulteriore documentazione, consistente in copia del contratto di associazione in partecipazione intercorso col Responsabile Tecnico, nonché qualsiasi altra documentazione idonea, ai fini della valutazione nel merito da parte di questa Commissione Regionale;
- In data 12.11.2008, il Sig. [REDACTED] trasmetteva la documentazione richiesta;

Considerato inoltre che:

- È esistente in atti copia del contratto di associazione in partecipazione intercorso tra il Sig. [REDACTED] e l'Ing. [REDACTED], registrato in [REDACTED] il 24.1.2008;
- Che dalle copie delle fatture emesse per lavori eseguiti, non risulta che siano stati effettuati lavori riguardanti la lett. E) del predetto art. 1 della L. 46/90;
- Che è esistente in atti dichiarazione dell'Ing. [REDACTED], col quale attesta che la Ditta [REDACTED] non ha effettuato alcun impianto di cui alla Lett. E) predetta, sotto la sua Responsabilità Tecnica;

Ritenuto che:

- l'art. 2 della legge 443/85 recita testualmente *"è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo"*;
- l'art. 3 della medesima legge nello stabilire espressamente il divieto per l'imprenditore artigiano di essere titolare di più imprese artigiane, non preclude la possibilità per l'imprenditore artigiano di esercitare altre imprese di differente natura (nel settore industriale, commerciale o agricolo) dove lo svolgimento di lavoro personale nel



processo produttivo non viene richiesto necessariamente e la partecipazione può essere più indiretta;

- inoltre, nessuna norma, preclude la possibilità per l'imprenditore artigiano di svolgere all'interno della propria impresa, attività plurime anche di differente natura, la cui legittimità andrà valutata sulla base dei criteri generali contenuti nella legge, in particolare sulla base della compatibilità, in termini funzionali, con il regolare e professionale svolgimento dell'attività artigiana, che quindi deve risultare prevalente;
- la possibilità per l'imprenditore artigiano di svolgere altra attività, diversa da quella principale, ma a questa strettamente collegata, viene confermata da numerose e prevalenti pronunce delle CRA, le quali ritengono che l'impresa artigiana possa esercitare un'attività secondaria e preporvi un responsabile tecnico, nella figura di un dipendente o di un collaboratore o di un associato in partecipazione, diverso dal titolare, a condizione che sia accertato il vincolo di sussidiarietà tra l'attività secondaria e quella principale. Tale attività secondaria non potrà essere qualificata come artigiana, stante il divieto di cui all'art. 2 della L 433/85, ma andrà iscritta unicamente al Registro imprese.

I criteri con cui valutare la prevalenza, così come affermato in più riprese dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale, devono essere rapportati, in termini qualitativi oltre che quantitativi, alla reale e concreta struttura organizzativa e produttiva dell'impresa, tenendo presente il tipo di attività svolta, in modo da appurare la preminenza funzionale del lavoro svolto, in maniera personale e professionale, nel processo produttivo dell'impresa artigiana rispetto all'impegno profuso in altre attività;

- Si deve ritenere pertanto che se la ulteriore attività, non sia assorbente al punto da compromettere la natura della qualifica di impresa artigiana, questa possa essere svolta mantenendo l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;

P.Q.M.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

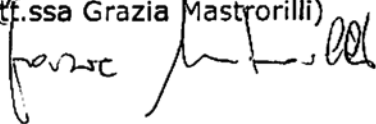
DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dal Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED], contro la delibera di cancellazione d'ufficio dall'Albo delle Imprese Artigiane di Lecce.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente provvedimento è composto da n. 3 fasciate.

(I) Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastroiilli)



Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)

(Antonio Ignone)

